



TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI -

PROC. 490/2023

DECRETO DI CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 44 co. 1 e 284 e ss. CCII

Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente

dott.ssa Antonia MUSSA Giudice rel.

dott. Stefano MIGLIETTA Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso il ricorso ex art. 44 CCII proposto dalle società:

Con il quale si chiede la concessione del termine ai fini della presentazione di uno degli strumenti previsti dal CCII.

Ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 286 co.1 CCII in quanto il centro degli interessi principali deve essere individuato nel luogo ove ha sede la società che esercita l'attività di coordinamento, , la quale, peraltro, presenta anche la maggiore esposizione debitoria rispetto all'ultimo bilancio approvato.





Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all'art. 39 comma 3 CCII.

Visti i verbali di determinazione degli Amministratori delle società del gruppo redatti da Notaio in data 7.11.2023 ex art. 120 bis CCII (cfr. doc. 4 e 5).

Preso atto che le società ricorrenti non hanno presentato in precedenza analoga domanda.

Ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2, lett. h) CCII in quanto nella visura camerale di è indicata la sottoposizione a coordinamento ex art. 2497 bis c.c.; la società detiene il 95% delle quote nominali di ; la compagine amministrativa delle due società è sostanzialmente coincidente atteso che l'è à amministratore delegato di entrambe; l'attività di direzione e coordinamento da parte di emerge dai libri sociali degli ultimi 3 anni della società sussiste una chiara contiguità degli oggetti sociali caratteristici delle due società.

Ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo previsto dall'art. 284, comma 4 CCII in quanto, come illustrato dalle ricorrenti, l'offerta irrevocabile d'acquisto congiunta e inscindibile per entrambi i rami di azienda risulta, in considerazione dello stretto collegamento intercorrente tra le attività di impresa e dell'elevato grado di specializzazione dei dipendenti con possibilità di salvaguardia dei livelli occupazionali, funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Diversamente il venir meno dell'offerta irrevocabile per entrambi i rami di azienda determinerebbe l'alternativa della liquidazione giudiziale delle società con retrocessione delle aziende attualmente in affitto e aggravio di costi inerenti alla gestione dell'attività liquidatoria e del personale dipendente.

Rilevato che le società in oggetto sono soggetti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), CCII in quanto ciascuna supera tutte e tre le soglie ivi previste come chiaramente emergente dai bilanci allegati (doc. 20, 21, 22, 23, 24 e 25).

Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso è palese che le società in oggetto si trovano in una situazione di crisi/insolvenza come dimostrato dall'evidente squilibrio finanziario tra attivo circolante e passivo corrente, nonché dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e dalle procedure di pignoramento presso terzi già in corso per rilevanti importi.

Rilevato che le società ricorrenti hanno chiesto la concessione nel termine massimo e che, in assenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, tale termine sia concedibile nella misura di giorni 60.

Si ritiene che il *dies a quo* del suddetto termine debba essere individuato nella data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese al fine di coordinare il predetto termine, per il quale il legislatore nulla ha esplicitato, con la decorrenza del termine concesso per le misure protettive laddove richieste e,





in ogni caso, in ossequio al principio di conoscibilità di un fatto sotteso al regime della pubblicità notizia.

P.Q.M.

- a) fissa il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda ex art. 44 CCII, entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2;
- b) nomina quale commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
- b1) autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- b2) autorizza il commissario a richiedere alla Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni e sulle quote ad esse intestate;
- c) dispone che le società producano entro il giorno 30 di ogni mese a partire da dicembre 2023 un rendiconto di cassa su entrate e uscite del periodo, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, un elenco dei fatti e degli atti di gestione dell'impresa di valore superiore a euro 20.000,00 per ed euro 10.000,00 per e trasmettano una copia al commissario



ILCASO.it

giudiziale, al quale dovrà anche essere inviata una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dai legali, sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati;

d) avvisa i debitori che: i) potranno compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e in difetto tali atti saranno inefficaci e potrà essere disposta la revoca del decreto di cui all'art. 44 co. 1 CCII; ii) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 97 CCII, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 99 ss. CCII.; iii) i crediti pregressi possono essere pagati solo alle condizioni di cui all'art. 100 CCII; iv) il Tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero revocherà il provvedimento di concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) nelle ipotesi previste dagli artt. 44, comma 2, e 106 CCII o in caso di compimento di atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 46, 97, 99 e 100 CCII;

e) in ordine alle istanze eventualmente proposte, manda al Commissario Giudiziale di rendere il prescritto parere, previa interlocuzione con le controparti contrattuali, onde riceverne assenso, non opposizione o motivata ragione di opposizione, così da offrire al Collegio un quadro valutativo non limitato alle allegazioni di parte;

f) ordina alle società ricorrente il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni, della somma complessiva di euro 70.000,00 per le spese della procedura da ripartirsi quali costi della procedura in proporzione delle rispettive masse attive e, pertanto, euro 52.500,00 in capo a ed euro 17.500,00 in capo a ;

g) riserva di provvedere con separato provvedimento in ordine all'istanza ex art. 91 CCII e previa acquisizione del parere da parte del commissario giudiziale;

h) riserva al giudice designato l'adozione dei provvedimenti ex artt. 54 co 2 e 55 co. 3 CCII.

Torino, 6.12.2023

La Presidente

Dott.ssa Maurizia GIUSTA

Il Giudice est.

Dott.ssa Antonia MUSSA

